



## CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

### PRIMA SEZIONE CIVILE

#### II PRESIDENTE

##### Visti:

il d.l. n. 125 del 2020, art. 1, comma 3, lett.a) e lett.b) n. 7;

il d.l.n. 34 del 2020 conv. legge n. 77 del 2020, art. 221, comma 2;

il d.l. n. 83 del 2020 conv. legge 124 del 2020 art. 1, comma 3, all. 1 n. 33 bis;

il d.l.n. 137 del 2020 art. 23;

**rilevato** che le disposizioni di cui all'art. 221, comma 4 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (possibilità per il giudice di disporre la trattazione cartolare delle cause civili ) sono state prorogate sino al 31.12.2020 dal D.L. 7.10.2020 n. 125, e ulteriormente sino al 31.1.2021 dal D.L. 28.10.2020, n. 137;

**rilevato** che lo stato di emergenza per pandemia covid -19 è stato prorogato sino al 30.4.2021, in ragione dell'attuale contesto di rischio che ha reso necessaria la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale;

**sentiti** i Consiglieri della sezione;

**ritenuto** di dover disporre la trattazione cartolare con modalità telematica per le cause civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti e dai consulenti tecnici d'ufficio;

#### DISPONE

**1. le udienze collegiale e camerale del 2 e del 16 marzo 2021** (Primo Collegio e Collegio bis) sono sostituite dal deposito di **brevi** note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle formulate in atto già depositato, salva la possibilità per ciascuna delle parti di presentare istanza motivata di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

**2. l'udienza camerale del 25 marzo 2021** (Primo Collegio: Rizzo, Rizzuti Fontanazza, quest'ultimo previa sostituzione al Cons. Bonfiglio, giusta decreto del 26.9.2019; Collegio bis: Filardo, Fontanazza, Magarò ) è parimenti sostituita dal deposito di **brevi** note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle formulate in atto già depositato, salva la possibilità per ciascuna delle parti di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento

### AVVISA

- che il mancato deposito di note scritte equivale alla mancata comparizione delle parti e comporta l'applicazione degli artt. 348,181 e 309 c.p.c;
- che se il deposito avviene da parte di una sola o di alcune delle parti, la causa verrà assegnata a sentenza o riservata in decisione;
- che l'udienza per il giuramento del CTU è sostituita dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico e di giuramento di *"bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate"* sottoscritta dal CTU con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico il giorno prima dell'udienza entro le ore 12.00 ( art. 221, comma 8, L. 77/2020);
- che le cause che per impedimento/assenza del relatore o per altre esigenze d'ufficio non potranno essere trattate in decisione saranno rinviate d'ufficio alla prima udienza utile, tenendosi conto dell'anno di iscrizione a ruolo, della materia e del carico di lavoro di ciascun consigliere.

Manda alla cancelleria per la comunicazione, a mezzo pec, del presente provvedimento al Consiglio degli Avvocati di Catanzaro, Cosenza, Lamezia Terme, Castrovillari, Crotona, Paola e Vibo Valentia, ai difensori delle parti costituite ed al P.G. nonché per l'inserimento nello "storico" del fascicolo informatico con l'annotazione "trattazione scritta".

Lamezia Terme-Catanzaro 29 gennaio 2021

Il Presidente

*Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo*

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO

depositato in Cancelleria

il 29-1-2021

IL CANCELLIERE

L'Assistente giudiziario  
dr.ssa **Valentina DUBINI**